



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF.LE "BUCCI"

VIA NUOVA, 45 FAENZA (RA)
Tel 0546/222428 Fax Email iutipfaenza@iucione.ra.it
Codice Fiscale:

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF.LE "BUCCI" con sede in VIA NUOVA, 45, 48013 FAENZA (RA), d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig.ra. *Gabriella Gardini* nato a Forlì il 23-08-1960, con codice fiscale:

E

CABLOTEC - con sede legale in VIA FARLOTTA 12 (48025, RIOLO TERME - RA), codice fiscale: Partita IVA 02170690396 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. *MATTEO CAVINA* nato a il , codice fiscale ,

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107 art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

CABLOTEC, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta di ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF.LE "BUCCI", di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF. LE "BUCCI"

MANUOVA, 45 FAENZA (RA)
Tel 0546/222428 Fax Email itipfaenza@racine.ra.it
Codice Fiscale:

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

A tale proposito si comunica che l'istituzione scolastica ha stipulato con la ditta Benacquista Assicurazioni una polizza per Responsabilità civile N. 27395 e che il telefono per comunicazioni è 077362981

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore e la compagnia Assicurativa indicata nell'art 5, di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di protocollo e dura fino all'espletamento delle esperienze definite da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.


2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Soggetto Promotore
I.T.I.P. "L. Bucci" Faenza

Soggetto Ospitante

Firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Gabriella Gardini

Legale rappresentante



Protocollo e data (vedi segnatura)

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE



Istituto d'Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale "Luigi Bucci" - Faenza



Via Nuova, 45 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 054622428 - C.F. 81001760396
e mail: RAISG0700E@istruzione.it pec: RAISG0700E@pec.istruzione.it web: www.itipfaenza.it
cod.mecc. ITIP BUCCI : RAISG0700E - sezione tecnica : RAIFG07013 - sezione professionale : RARI007016

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF. LE "BUCCI" con sede in VIA NUOVA, 45, 48018 FAENZA (RA), d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig.ra. *Gabriella Gardini* nata/a a Forlì il 23-08-1960, con codice fiscale 81001760396

E

CABLOTEC - con sede legale in VIA FARLOTTA 12 (48025, RIOLO TERME - RA), codice fiscale/Partita IVA 02170690396 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. *MATTEO CAVINA* nato a FAENZA il 24-09-1977, codice fiscale CVNM777P24D458J.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107 art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- che lo studente, ha frequentato un corso di formazione base generale sulla sicurezza di ore 4 e almeno 8 di formazione specifica, ai sensi del Decr.Legisl.n.81/2008 e dell'Accordo Stato-Regione pubblicato nella G.U del 11/1/2012 e in vigore dal 26/01/2012 promosso dall'ITIP "Bucci" di Faenza;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

CABLOTEC, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro su proposta di ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICA IND. E PROF. LE "BUCCI", di seguito indicata/o anche come il "Istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. Il numero di ore di stage per allievo sarà nel periodo suddetto di n°. **200 ore. (N. 5 SETTIMANE)**

Istituto d'Istruzione Superiore Tecnica Industriale e Professionale "Luigi Bucci" - Faenza



Via Nuova, 45 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 054622428 - C.F. 81001760396
e mail: RAIS00700E@istruzione.it pec: RAIS00700E@pec.istruzione.it web: www.ittifaenza.it
cod.mecc. ITP BUCCI : RAIS00700E - sezione tecnica : RATF007013 - sezione professionale : RARI007016



- disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

L'attività svolta dagli allievi in Azienda è riconosciuta con un compenso forfetario (borsa di studio) erogata dall'Azienda al tirocinante pari a € 500,00 per un periodo complessivo di cinque settimane o proporzionalmente alle ore lavorate. La borsa di studio, in quanto assimilata a redditi da lavoro dipendente (D.Lgs. 314/97), è deducibile.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Soggetto Promotore

I.T.P. "L. Bucci" Faenza

Soggetto Ospitante



Istituto d'Istruzione Superiore F. Alberghetti

PROFESSIONALE PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO - TECNICO INDUSTRIALE - LICEO SCIENTIFICO

Via San Benedetto 10 40026 Imola (BO) - tel. 0542 691711 - C.F. 02103431207

e-mail: segreteria@alberghetti.it PEC - BOIS01400R@PEC.ISTRUZIONE.IT

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

IIS Alberghetti con sede in Imola Via San Benedetto 10, codice fiscale 02103431207, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato da Dott. Vanna Monducci nata a Dozza il 07/10/1952, codice fiscale MNDVNM52R47D360W

E

CABLOTEC S.N.C. - RIOLO TERME (RA) - con sede legale in Riolo Terme, Via Farlotta, 12 codice fiscale/Partita IVA CVNMTT77P24D458J d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato da CAVINA MATTEO nato a FAENZA (RA) il 24/09/1977 codice fiscale CVNMTT77P24D458J

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'azienda CABLOTEC S.N.C. - RIOLO TERME (RA), qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro su proposta dell'IIS Alberghetti di Imola, di seguito indicato anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente Lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa

infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia.

Art. 7

1. La presente convenzione decorre da 02/01/2018 sino al 31/12/2019.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Estremi Polizza assicurativa infortuni n. 77/149649388
Estremi Polizza assicurativa R.C.T. n. R.C.T. 65/149649411
Amministrazione non soggetta ad assicurazione Inail

Per il Soggetto Ospitante
Legale rappresentante
CAVINA MATTEO

Per l'Istituzione scolastica
Legale rappresentante
Dott. Vanna Monducci

